



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA FREQUENZA VOLONTARIA**

### **PRESSO L'AZIENDA USL DI MODENA**

## INDICE

<b>1. Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Condizioni specifiche di svolgimento della frequenza volontaria .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Obblighi del frequentatore volontario .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Ammissione alla frequenza volontaria .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Attestazione della frequenza .....</b>	<b>5</b>

## **1. Oggetto**

L'Azienda USL consente discrezionalmente l'accesso ai propri Servizi e Strutture a titolo di "frequenza volontaria". Sono ammesse alla frequenza volontaria le figure corrispondenti ai profili professionali operanti in Azienda, in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

Il presente regolamento non si applica a:

- tirocini e stage formativi disciplinati da specifica normativa e dalle convenzioni sottoscritte dall'Azienda USL di Modena con le istituzioni di formazione professionale o universitaria;
- percorsi formativi rivolti a personale dipendente di altre Aziende, che prevedono specifici accordi tra le rispettive Direzioni

Tutti gli allegati citati nel presente Regolamento sono depositati presso la funzione Formazione dell'Azienda USL di Modena.

## **2. Condizioni specifiche di svolgimento della frequenza volontaria**

Il frequentatore volontario è osservatore, ai fini di studio o formazione, delle attività svolte nelle strutture aziendali di riferimento; non può esercitare in autonomia mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente o convenzionato, né essere impiegato in attività che comportino autonomia decisionale.

L'attività di frequenza non comporta l'instaurazione di rapporto di impiego, di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con l'Azienda USL di Modena.

In particolare si sottolinea che la frequenza esclude o è incompatibile con:

- attività libero-professionale presso l'Azienda USL;
- sostituzioni di sanitari dipendenti o compiti di certificazione e rilascio referti;
- rapporto di lavoro subordinato o titolarità di borsa di studio presso l'Azienda USL di Modena
- rapporto di lavoro con Aziende pubbliche o private, quando si configuri una situazione di conflitto d'interesse (reale o potenziale), ovvero sia prevista contrattualmente l'esclusività dello stesso rapporto o sia richiesto un impegno orario settimanale che non consente lo svolgimento dell'attività di frequenza.

La frequenza volontaria non configura alcun rapporto d'impiego, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione, né rimborsi spese o agevolazioni che comportino oneri finanziari per l'Azienda.

L'interessato alla frequenza volontaria deve essere assicurato, con oneri a proprio carico, mediante idonea polizza assicurativa contro infortuni (ipotesi di morte, invalidità permanente ed invalidità temporanea) e Responsabilità Civile verso terzi (persone e cose), da presentare in originale il giorno d'inizio della frequenza. La polizza assicurativa deve essere conservata agli atti del Servizio/macroarticolazione aziendale ospitante.

La frequenza volontaria può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, non prorogabile, ed è subordinata all'approvazione da parte del Direttore della U.O. presso la quale si realizza.

## **3. Obblighi del frequentatore volontario**

Il frequentatore volontario è tenuto:

- ad attenersi a quanto stabilito e alle indicazioni impartite dal Direttore del Servizio/macroarticolazione aziendale ospitante, o altra persona da questi individuata, in relazione alle attività concordate

- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni all'Azienda
- ad attenersi a quanto previsto dal codice della privacy e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, conoscenze, procedimenti amministrativi ed organizzativi acquisiti durante il periodo di frequenza volontaria
- non svolgere attività incompatibili con la frequenza volontaria.

In caso di comportamento da parte del frequentatore lesivo di diritti o interessi dell'Azienda, dei dipendenti o degli utenti ovvero nel caso in cui il frequentatore non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l'Azienda, su segnalazione del Direttore della Struttura di assegnazione del frequentatore, provvederà ad interrompere tempestivamente la frequenza e a revocare l'autorizzazione allo svolgimento della stessa. Non è ammesso ricorso avverso la suddetta revoca.

#### **4. Ammissione alla frequenza volontaria**

La domanda di frequenza (Allegato 1) va presentata direttamente al Direttore del Servizio/macroarticolazione aziendale con indicazione dell'U.O. richiesta.

L'ammissione alla frequenza volontaria è subordinata al possesso da parte del richiedente dei requisiti specifici previsti per l'accesso ai concorsi alle posizioni aziendali di pari profilo professionale.

L'interessato è ammesso alla frequenza volontaria compatibilmente con le esigenze aziendali e previo colloquio con il Direttore del Servizio/macroarticolazione aziendale che accoglierà il frequentatore per accertare la sussistenza dei presupposti della frequenza volontaria.

L'ammissione è, altresì, subordinata alla presa visione ed integrale accettazione mediante sottoscrizione dell'informativa (Allegato 2), quale parte integrante della lettera con la quale viene formalizzato l'accoglimento dell'istanza di frequenza volontaria.

Il frequentatore volontario è collocato, per quanto attiene l'aspetto didattico, sotto la responsabilità del Direttore del Servizio/macroarticolazione aziendale che ha accolto il frequentatore, al quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo.

La durata del periodo di frequenza volontaria così come la presenza settimanale del frequentatore è da definire con il Direttore del Servizio/macroarticolazione ospitante, comunque fino ad un massimo di 12 mesi, considerati gli obiettivi formativi della frequenza stessa. L'articolazione oraria di svolgimento dell'attività di frequenza non può essere superiore a n. 25 ore settimanali.

E' prevista la cessazione anticipata nei casi di rinuncia espressa da parte dell'interessato ovvero quando si verificano assenze ingiustificate per un periodo di 30 giorni consecutivi o 90 cumulativi nell'anno.

La struttura aziendale ospitante, per il tramite del personale addetto, si impegna a formare/informare il frequentatore in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Il frequentatore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria, in applicazione della direttiva aziendale prot.n. 18605 del 9/03/2016 del Direttore Generale. Non possono essere ammesse alla frequenza volontaria le aspiranti in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalla normativa vigente.

Le aspiranti alla frequenza volontaria in stato di gravidanza, per tutto il periodo di gestazione, non potranno essere inoltre ammesse alla frequenza di UU.OO. ove possano verificarsi condizioni di rischio per la madre e per il nascituro.

Lo stato di gravidanza deve essere comunicato ai fini della giustificazione dell'assenza e dell'osservanza delle norme di tutela della maternità.

La lettera di ammissione alla frequenza volontaria (fac simile Allegato 3), così come l'eventuale provvedimento di decadenza nei casi sopra esposti, sono predisposte a cura del Responsabile della funzione Formazione, acquisita la relazione motivata e la documentazione acquisita dal Direttore del Servizio/macroarticolazione presso cui il frequentatore sarà accolto.

## **5. Attestazione della frequenza**

Su richiesta dell'interessato, la frequenza sarà oggetto di attestazione (fac simile Allegato 4) a cura del Direttore del Servizio/macroarticolazione con indicazione della durata e dell'articolazione oraria settimanale e degli obiettivi formativi raggiunti.